Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 15 aprile 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI ORDINARI

(3034)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1976, n. **1116.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato in S. Vito al Tagliamento.

N. 1116. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1117.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Casacalenda.

N. 1117. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Casacalenda (Campobasso), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1118.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Caserta.

N. 1118. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Caserta, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1119.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Frosolone.

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Frosolone (Isernia), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1120.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Gravina.

N. 1120. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Gravina (Bari), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n, **1121.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Gubbio.

N. 1121. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Gubbio (Perugia), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1122.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Lacedonia.

N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Lacedonia (Avellino), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1123.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Santeramo in Colle.

N. 1123. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Santeramo in Colle (Bari), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1124.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Trebisacce.

N. 1124. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Trebisacce (Cosenza), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1125.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vairano Scalo.

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Vairano Scalo (Caserta), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1977, n. **1150.**

Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'accordo per la nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni intervenuto il 3 agosto 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore delle poste e delle telecomunicazioni aderenti alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'espletamento di lavoro straordinario può essere autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio o in conto della scorta assegnata a ciascun ufficio dall'amministrazione per la sostituzione del personale assente.

Il lavoro straordinario è autorizzato, anche per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal direttore o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati.

Al termine di ogni anno finanziario i direttori centrali, i direttori compartimentali, i capi degli ispettorati di zona e i direttori provinciali presentano una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entità delle prestazioni straordinarie autorizzate e rese, nonchè in ordine all'effettivo risultato conseguito. Di tali relazioni si tiene conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

A ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è assegnato, a partire dal 1° gennaio 1978, uno stanziamento per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio ed operaio che non può eccedere l'importo pari al corrispettivo:

1) di 140 ore annuali per ciascuna unità di detto personale applicato ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera;

2) di 350 ore annuali per ciascuna unità dello stesso personale applicato agli uffici esecutivi.

Il lavoro straordinario a tempo ed a cottimo non può superare:

a) le 20 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera presso gli uffici centrali, compartimentali e provinciali e per ciascun dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto agli uffici amministrativi, tecnici e di anticamera dell'amministrazione centrale e degli ispettorati di zona nonché per ciascun dipendente addetto agli altri uffici amministrativi periferici.

Eventuali eccezioni a tale limite possono essere disposte dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di dati oggettivi, per i dipendenti che svolgano particolari funzioni, entro il limite massimo individuale di 35 ore mensili;

b) le 35 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto all'esercizio negli uffici esecutivi.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 3, i limiti orari individuali mensili indicati nel precedente comma possono essere superati in presenza di eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, cumulando nello stesso mese, in tutto od in parte, il contingente di ore di altri mesi, purchè, alla fine di ciascun anno, risultino rispettati i limiti massimi individuali di 240 ore annuali per i dipendenti di cui alla lettera *a*), primo alinea e di 350 ore annuali per i dipendenti di cui alla lettera *a*), secondo alinea ed alla lettera *b*).

Art. 3.

Per il personale applicato ad uffici o servizi la cui attività richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario a tempo od a cottimo assolutamente indilazionabili in eccedenza al limite individuale di 350 ore annuali e sempre che le relative esigenze non possano essere fronteggiate con la mobilità del personale, sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti individuali con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Tale decreto deve indicare, oltre agli uffici o settori interessati, i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonchè l'ammontare della relativa spesa, che deve in ogni caso essere contenuta entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio determinati ai sensi del precedente art. 2.

Al termine di ogni periodo autorizzato, il direttore compartimentale o il capo dell'ispettorato di zona in cui è ubicato l'ufficio autorizzato ed il direttore centrale competente per materia presentano una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale, viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 4.

A decorrere dal 16 luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione è determinata, per ciascuna qualifica, secondo i seguenti indici percentuali, assumendo a base un importo pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento: 95 per l'ispettore generale ed il direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, 92 per il direttore aggiunto di divisione.

Per il rimanente personale, escluso quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è stabilita in 1/1544,869 della retribuzione iniziale lorda annua per stipendio e per indennità pensionabile prevista per ciascun parametro di ciascuna qualifica.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo, le misure orarie dei compensi di cui ai precedenti commi sono maggiorate del 30 per cento; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, per la determinazione delle misure orarie dei compensi per lavoro straordinario di cui ai commi primo e secondo, viene considerato anche l'importo della 13ª mensilità — da ragguagliare a mese per il personale contemplato dal primo comma — dell'anno immediatamente precedente.

Art. 5.

I compensi previsti nel terzo comma dell'art. 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita sono ragguagliati:

a) all'importo orario di L. 1.350 nei giorni feriali e di L. 1.460 nei giorni festivi per il personale delle tabelle VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII e XXIII, previste dagli articoli 114, 115 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e delle tabelle IV, V, VI, IX, X, XI, XII e XIII previste dagli articoli 124 e 125 del medesimo decreto presidenziale;

b) all'importo orario di L. 1.120 nei giorni feriali e di L. 1.160 nei giorni festivi per il personale delle tabelle X, XIX, XX, XXI e XXIV previste dagli articoli 114, 115 e 119 citati e delle tabelle VII, VIII, XIV e XV degli articoli 124 e 125 pure richiamati.

Art. 6.

Per i fattorini degli uffici principali, il limite di ottocento pezzi mensili previsto dal terzultimo comma dell'art. 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è elevato a novecentoquattordici.

Il compenso stabilito dallo stesso articolo per gli oggetti recapitati oltre il limite di cui al precedente comma è fissato in L. 1.120 nei giorni feriali e in L. 1.160 nei giorni festivi per ogni 14,50 telegrammi ed espressi.

La disposizione concernente l'aumento degli oggetti costituenti la resa d'obbligo mensile o da considerare come prestazione straordinaria a cottimo non si applica ai fattorini in servizio nella città di Venezia e nelle località di Burano, di Murano e di Torcello.

Art. 7.

Per i fattorini degli uffici locali, salvo quanto previsto dall'art. 23 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per la istituzione e la soppressione dei posti di fattorino negli uffici locali, il recapito dei telegrammi e degli espressi oltre il limite di settecentosessantadue mensili si considera come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di L. 1.120 nei giorni feriali e di L. 1.160 nei giorni festivi per ogni 18 pezzi.

Art. 8.

I compensi di intensificazione previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono ragguagliati all'importo orario di L. 1.350 nei giorni feriali e di L. 1.460 nei giorni festivi.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, i compensi orari per i lavori a cottimo resi dal personale di cui al precedente art. 5, lettera *a*), ed i compensi di intensificazione di cui al precedente art. 8 aumentano annualmente nella stessa misura percentuale delle tariffe orarie per il lavoro straordinario stabilite per il personale con parametro di stipendio 144.

A decorrere dalla stessa data, i compensi orari per i lavori a cottimo resi dal personale di cui al precedente art. 5, lettera *b*) ed i compensi per i telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre la resa d'obbligo, previsti nell'art. 6, secondo comma, e nell'art. 7 aumentano annualmente nella stessa misura percentuale delle tariffe orarie per il lavoro straordinario stabilite per il personale con parametro di stipendio 115.

Art. 10.

Al personale autista, per la preparazione dell'automezzo affidato, spetta un compenso giornaliero ragguagliato ad un'ora di lavoro straordinario secondo le aliquote orarie vigenti al 15 luglio 1977.

Ai portalettere addetti ai quartieri o zone di recapito tarati per una prestazione giornaliera superiore a sette ore spetta, per ogni ora eccedente, un compenso ragguagliato alla aliquota oraria per lavoro straordinario vigente al 15 luglio 1977.

Al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze è corrisposto, inoltre, per ciascun giorno in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso lordo di abbinamento nelle seguenti misure:

L. 4.400 se il quartiere o la zona abbinati sono tarati per una prestazione giornaliera non superiore a sette ore;

L. 5.500 se il quartiere o la zona abbinati sono tarati per una prestazione giornaliera oltre sette e fino ad otto ore;

L. 6.600 se il quartiere o la zona abbinati sono tarati per una prestazione giornaliera superiore ad otto ore.

Ai fini della valutazione della taratura del quartiere o della zona abbinati, deve essere considerata anche l'eventuale parte di prestazione remunerata a resa.

Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a più agenti, il compenso è ripartito fra gli stessi.

L'abbinamento non può riguardare più di un quartiere o zona.

I compensi di cui al presente articolo, ragguagliati ad ore di lavoro straordinario secondo le nuove aliquote, si sommano con quelli per altre prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio od oltre la resa d'obbligo giornaliera al fine del raggiungimento del limite delle prestazioni straordinarie eseguibili individualmente in ciascun mese.

Art. 11.

A decorrere dal 16 luglio 1977, la tariffa oraria dell'attività lavorativa valutata a resa in pendenza del decreto ministeriale autorizzativo del sistema del cottimo è stabilita in L. 1.350 nei giorni feriali e in L. 1.460 nei giorni festivi per il personale delle tabelle VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII e XXIII di cui agli articoli 114, 115 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e in L. 1.120 nei giorni feriali e in L. 1.160 nei giorni festivi per il personale delle tabelle X, XIX, XX, XXI e XXIV di cui agli stessi articoli 114, 115 e 119 del medesimo decreto presidenziale.

Entro il 31 dicembre 1977 si provvederà a riordinare la materia relativa ai servizi indicati nel precedente comma, al fine di ricondurre la materia stessa alla normativa di carattere generale.

Art. 12.

Il presente decreto, che ha effetto dal 16 luglio 1977 per quanto concerne le nuove misure orarie dei compensi per lavoro straordinario e l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3, e dal 1° gennaio 1978 per quanto concerne i limiti di cui all'art. 2, trova applicazione nei confronti degli impiegati e degli operai, di ruolo e non di ruolo, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvisti dell'indennità pensionabile istituita dalla legge 16 novembre 1973, n. 728.

Art. 13.

A decorrere dal 16 luglio 1977 cessano di avere applicazione le disposizioni che autorizzano particolari limiti di guadagno o che consentono prestazioni straordinarie in eccedenza a detti limiti.

Art. 14.

Per il periodo 16 luglio-31 dicembre 1977, i limiti orari massimi individuali per lavoro straordinario a tempo e a cottimo sono stabiliti in numero di:

a) 20 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera presso gli uffici centrali, compartimentali e provinciali e per ciascun dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto agli uffici amministrativi, tecnici e di anticamera della amministrazione centrale e degli ispettorati di zona nonchè per ciascun dipendente addetto agli altri uffici amministrativi periferici.

Eventuali eccezioni a tale limite possono essere disposte dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di dati oggettivi, per i dipendenti che svolgono particolari funzioni, entro il limite massimo individuale di 35 ore mensili;

b) 35 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto all'esercizio negli uffici esecutivi.

Salvo quanto previsto nel precedente art. 3, i limiti orari individuali mensili indicati nel precedente comma possono essere superati in presenza di eccezionali,

improrogabili esigenze di servizio, cumulando nello stesso mese, in tutto od in parte, il contingente di ore di altri mesi, purchè alla fine del periodo considerato (16 luglio-31 dicembre 1977) risulti rispettata la media mensile di 20 ore, salvo le eccezioni previste sotto la precedente lettera *a*), secondo alinea, e quella di 35 ore, fissate, rispettivamente, per il personale dei servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera e per il personale dell'esercizio negli uffici esecutivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1978, n. **105**.

Nuova indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcune norme del codice penale concernenti il reato di aborto ed altre fattispecie delittuose previste dal titolo X, libro II, dello stesso codice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1976, n. 108, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 554 e 555 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visti i propri decreti 1° maggio 1976, n. 163 e 3 maggio 1976, n. 164, relativi allo scioglimento delle Camere ed alla convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Considerato che di conseguenza il *referendum* indetto con il sopracitato decreto 15 aprile 1976, n. 108, è stato automaticamente sospeso, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 352;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' nuovamente indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 554 e 555 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1978, n. **106**.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2-7 febbraio 1978 — comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1978, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5 (in quanto sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533), secondo il quesito modificato dall'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di cassazione, con ordinanza 6 dicembre 1977;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1978, n. **107.**

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2-7 febbraio 1978 — comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1978, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici ».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1978, n. **108.**

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcuni articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2-7 febbraio 1978 — comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1978, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 primo comma, limitatamente alle parole: « alla Commissione inquirente o »; 12, limitatamente alle parole: « il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente »; 13, 14, primo comma, limitatamente alle parole: « la Commissione inquirente o »; 16, primo comma, limitatamente alle parole: « la Commissione inquirente o » della legge 25 gennaio 1962, n. 20: « Norme sui procedimenti e giudizi di accusa »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 primo comma, limitatamente alle parole: « alla Commissione inquirente o »; 12, limitatamente alle parole: « il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente »; 13, 14 primo comma, limitatamente alle parole: « la Commissione inquirente o »; 16, primo comma, limitatamente alle parole: « la Commissione inquirente o » della legge 25 gennaio 1962, n. 20: « Norme sui procedimenti e giudizi di accusa ».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1978, n. **109.**

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcuni articoli della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e successive modificazioni, sui manicomi e sugli alienati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2-7 febbraio 1978 — comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1978, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (« Legge sui manicomi e sugli alienati ») e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (« Legge sui manicomi e sugli alienati ») e successive modificazioni.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1978.

Indicazione dei comuni della Valle d'Aosta ai quali applicare le disposizioni degli articoli 7 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine;

Sentita la regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, si applicano nei seguenti comuni:

Brissogne;
Chambave;
Champ de Praz;
Châtillon;
Cogne;
Etroubles;
Fenis;
Hône;
Issogne;
Pontboset;
Pontey;
Saint Marcel.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, si applicano nei seguenti comuni:

Antey Saint Andrè;
Aosta;
Arnad;
Aymavilles;
Champ de Praz;
Champorcher;
Cogne;
Donnas;
Gaby;
Gignod;
Hône;
Issogne;
Nus;
Pontboset;
Pont Saint Martin;
Verres.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
COSSIGA

Il Ministro dei lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 48

(3169)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Nomina dei componenti del Comitato interministeriale previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è composto come segue:

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presidente;

Mazzarrino on. dott. Antonio Mario Franco, sottosegretario per il tesoro, vice presidente;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ruggiero dott. Felice, dirigente generale della Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro, membro effettivo;

Pirri dott. Plinio, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro effettivo;

Lafragola dott. Mario, dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo;

D'Agostino dott. Filippo, dirigente superiore del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Frassineti dott. Cesare, dirigente generale del Ministero delle partecipazioni statali, membro effettivo;

Calamita dott. Enrico, segretario generale del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, membro effettivo;

Veronese Silvio e Matteucci Renato, esperti in rappresentanza dei lavoratori;

Pontarollo prof. Enzo, esperto in rappresentanza della cooperazione;

Nasi dott. Giovanni, Galvani dott. Giorgio, Sangiovanni dott. Virgilio, Rambelli dott. Elio e Sacchi dottor Sergio, esperti;

Taraglio dott. Ferdinando, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Rossitto dott. Vincenzino, primo dirigente della Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro, membro supplente;

Di Gerardo dott. Matteo, dirigente superiore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro supplente;

Marino dott. Gaetano, dirigente superiore del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro supplente;

De Ruvo dott. Felice, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente;

Telesca dott. Angiolo, primo dirigente del Ministero delle partecipazioni statali, membro supplente;

Falvella dott. Saverio, del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, membro supplente.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte dalla dott.ssa Mirella Alese, ispettore capo aggiunto.

Art. 2.

Con successivo decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro verranno stabiliti i compensi, la diaria e il rimborso delle spese sostenute da corrispondere ai componenti del Comitato in parola, che ne abbiano diritto.

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul cap. 2534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1977 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1978
Registro n. 2 Industria, foglio n. 341

(3013)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Costituzione in riserve biogenetiche delle riserve naturali integrali «Rio Bianco» e «Cucco», in provincia di Udine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti nelle date sottoindicate per la costituzione delle riserve naturali di cui appresso:

decreto ministeriale 2 dicembre 1975 - Riserva naturale « Rio Bianco »;

decreto ministeriale 2 dicembre 1975 - Riserva naturale « Cucco »;

Tenuto conto della risoluzione n. 17 in data 15 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, relativa alla « Rete europea di riserve biogenetiche » e cioé di un sistema europeo di riserve naturali sottoposte ad un regime analogo a quello a cui già sono sottoposte le riserve dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da costituire al fine di proteggere differenti tipi di habitat, biocenosi ed ecosistemi caratteristici dell'Europa, tipici, unici, rari o in pericolo, garantendone l'equilibrio biologico e quindi la conservazione, il potenziale, la diversità genetica e la rappresentatività, e mettendoli a disposizione della ricerca biologica;

Considerato che le organizzazioni internazionali interessate alla protezione della natura, nelle loro risoluzioni, raccomandazioni e progetti di convenzione, chiedono costantemente un coordinamento, sia a livello nazionale, che a livello internazionale, delle politiche ambientali, soprattutto per quel che riguarda la costituzione e la gestione delle aree protette di interesse naturalistico e dei sistemi di tali aree, e che tale esigenza è stata esplicitamente affermata anche nelle dichiarazioni conclusive della Conferenza dell'ONU di Stoccolma sull'ambiente (Stoccolma: 5 ÷ 16 giugno 1972) e nell'atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa (Helsinki e Ginevra: 3 luglio 1973-1° agosto 1975);

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del Fondo per il culto (Ministero dell'interno), in data 28 settembre 1977 (SE - AS - 4/18849) che autorizza l'inclusione delle riserve sopra citate nella rete europea di riserve biogenetiche del Consiglio d'Europa;

Visto l'atto deliberativo n. 20/74 del consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in data 1° dicembre 1976;

Decreta:

Le riserve naturali citate nelle premesse sono a disposizione del Consiglio d'Europa per l'inclusione nella « Rete europea di riserve biogenetiche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'interno
COSSIGA

(3008)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del Comitato interministeriale previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1977, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti del Comitato interministeriale previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica anzi menzionato;

Vista la lettera n. 210122/40, datata 13 gennaio 1978, con la quale il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, ha comunicato che il dott. Vincenzo Rossitto, dirigente superiore, è designato quale membro effettivo in seno al Comitato interministeriale anzidetto, in rappresentanza di quella amministrazione, in sostituzione del dott. Felice Ruggiero, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 13 gennaio 1978 il dott. Vincenzo Rossitto, dirigente superiore, è chiamato a far parte del Comitato interministeriale previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, quale membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Felice Ruggiero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1978
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 36

(3014)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958, che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile, senza visita medica, nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 78140 dell'8 settembre 1972 presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », con sede legale in Roma.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Affidamento a sottufficiali della guardia di finanza della reggenza delle sezioni doganali: Stelvio, Lanzo d'Intelvi, Ronago, Drezzo, Bizzarone, Monte Spluga, Cremenaga, Clivio, Saltrio, S. Pietro di Clivio, Zenna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Considerato che l'art. 12, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di affidare la reggenza di piccole dogane di 3ª categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza;

Decreta:

Articolo unico

La reggenza delle seguenti sezioni doganali è affidata a sottufficiali della guardia di finanza:

sezione doganale dello Stelvio dipendente dalla dogana di Tirano;

sezione doganale Lanzo d'Intelvi dipendente dalla dogana di Oria Valsolda;

sezioni doganali di Ronago, Drezzo e Bizzarone dipendenti dalla dogana di Ponte Chiasso;

sezione doganale di Monte Spluga dipendente dalla dogana di Villa di Chiavenna;

sezione doganale Cremenaga dipendente dalla dogana di Ponte Tresa;

sezioni doganali Clivio, Saltrio e S. Pietro di Clivio dipendenti dalla dogana di Gaggiolo;

sezione doganale di Zenna dipendente dalla dogana di Luino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1978.

Elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Considerato che è scaduto il mandato degli attuali rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione;

Sentito, per quanto di competenza, il consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 marzo 1978;

Vista la nota del presidente della Corte dei conti n. 555/9 del 14 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono indette per il giorno 29 ottobre 1978, dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Sono stabilite le seguenti circoscrizioni elettorali con le relative competenze territoriali:

Milano: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

Roma: Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo;

Napoli: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Guccione prof. dott. Vittorio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Scarnicchia dott. Attilio, dirigente superiore;
Rocchi ing. Antonio, ingegnere capo aggiunto;
Carocci rag. Nerio, segretario principale;
Matone geom. Mario, ispettore capo;
Lisi Donato, coadiutore superiore;
Bruno Antonio, capo operaio.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 21 aprile 1978.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano è costituita come segue:

Presidente:

Nappi dott. Federico, segretario generale della C.C.I.A.A. di Milano.

Componenti:

Salvi prof. dott. Giuliano, sperimentatore;
Cufino geom. Iginio, perito principale;
Molinaro rag. Francesco, ispettore capo;
Basile per. ind. Onofrio, ispettore principale;
Zacconi Emilio, coadiutore principale;
Lamia Giuseppe, commesso capo.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma è costituita come segue:

Presidente:

Porta dott. Giuseppe, dirigente superiore.

Componenti:

Micheli dott. Gilberto, direttore di sezione;
Tartaglione rag. Cleto, segretario capo;
Bruni geom. Elvio, perito capo;
Bindi Domenico, coadiutore superiore;
Diglio Giovanni, coadiutore principale;
Pirollo Nicola, commesso capo.

Art. 6.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Napoli è costituita come segue:

Presidente:

Toni ing. Luigi, primo dirigente.

Componenti:

Girardi ing. Simone, ingegnere superiore;
Trotta geom. Umberto, perito;
Abate dott. Gennaro, ispettore capo;
Jennaco Mario, ragioniere principale;
Rossi dott. Antonio, coadiutore principale;
Moriello Alberto, commesso.

Roma, addì 20 marzo 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3113)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 1110/*D* del 12 febbraio 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffussione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Pirri dott. Pericle, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Bartolomeo dott. Alessandro, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Bacherini Mario, D'Urso Vincenzo e Troiani Goffredo, membri effettivi; Santodonato Giuseppe, Cirillo Sergio e Bernardeschi Roberta, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Dore Lorenzo, D'Ambrosio Ernesto, Antonini Primo, Chialastri Fiorenzo e Pilleri Paolo, membri effettivi; Cottone Giovanni, Farina Franco, Viozzi Raoul, Marfori Luciano e Regini Angelo, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Malchionna dott. Raffaello, Bazuro dott. Gianandrea e Quintieri Giovanni, membri effettivi; Lariccia avv. Francesco, Colaiacomo avv. Umberto e Imperatori dott. Gianfranco, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3012)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1978.

Dichiarazione di esecutività della mappa che modifica le limitazioni alle costruzioni ed impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Guidonia, imposte con decreto ministeriale 18 gennaio 1968.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 9 settembre 1965, con il quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Guidonia;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 2 febbraio 1968, con il quale, ai sensi dell'articolo 715-*quater* del citato codice, è stata dichiarata l'esecutività della mappa depositata presso il comune di Guidonia Montecelio;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 146 del 31 maggio 1977, che ha annullato le caratteristiche relative alla pista n. 4 del citato aeroporto, di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1965;

Considerato che a seguito di tale annullamento si è reso necessario procedere all'elaborazione di un'ulteriore mappa che, relativamente alle zone interessate dai settori di avvicinamento della soppressa pista n. 4, modifichi i vincoli imposti con il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1968;

Vista la pubblicazione della suddetta mappa effettuata all'albo pretorio del comune di Guidonia Montecelio dal 19 settembre 1977 al 17 novembre 1977;

Considerato che avverso tale mappa ed al decreto ministeriale 3 maggio 1977, non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle modifiche apportate al regime vincolistico relativo alla più volte citata pista n. 4, di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1968;

Decreta:

La mappa di cui sopra, che modifica i vincoli riguardanti le zone interessate dai settori di avvicinamento della soppressa pista n. 4 dell'aeroporto di Guidonia, imposti con decreto ministeriale 18 gennaio 1968, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Restano invariate le limitazioni imposte per le restanti piste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

(2976)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 marzo 1978.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani e di altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Considerata la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani presenti nelle zone ove in passato si sono manifestati casi di rabbia;

Ritenuto necessario adottare adeguate misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre che è presente in Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune zone del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani di età superiore a tre mesi, esistenti in tutto il territorio delle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Abruzzi e Molise.

L'intervento immunizzante in questione dovrà essere altresì attuato obbligatoriamente in quelle province del Piemonte, della Lombardia, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e della

Liguria, ove, a giudizio delle competenti autorità sanitarie regionali o provinciali si renda necessario nel quadro delle misure di profilassi contro la rabbia silvestre. Nelle suddette regioni le competenti autorità sanitarie regionali o provinciali, previa segnalazione al Ministero della sanità, potranno rendere obbligatoria la vaccinazione preinfezionale antirabbica anche dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini esposti al pericolo della rabbia silvestre.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 15 aprile 1978 e si concluderanno il 31 luglio 1978. Il termine per il completamento delle operazioni vaccinali può essere procrastinato ad altra data, previa segnalazione al Ministero della sanità, per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo.

La vaccinazione può essere differita oltre il 31 luglio 1977:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, dopo il compimento dei tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, trascorsi 15-20 giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni precedentemente indicate, le competenti autorità sanitarie, previa autorizzazione del Ministero della Sanità, potranno adottare, in ogni momento, piani di profilassi contro la rabbia, comprendenti le seguenti misure:

a) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quelli indicati nel precedente art. 1, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica, da non meno di venti giorni e da non oltre undici mesi, per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli animali stessi o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 4.

Le vaccinazioni sono di norma eseguite da veterinari comuni o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria, che operano nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato dai singoli comuni.

Per tali trattamenti immunizzanti il Ministero della sanità provvede a distribuire gratuitamente il vaccino antirabbico occorrente per il tramite delle competenti autorità sanitarie regionali o provinciali.

Art. 5.

Per la esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza, il Ministero della sanità pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, dei presidenti delle regioni a statuto speciale, dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei veterinari provinciali della Sicilia, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti immunizzanti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1976.

Art. 6.

I proprietari dei cani che non intendono avvalersi delle prestazioni dei veterinari di cui al precedente art. 4, che effettuano il trattamento immunizzante antirabbico nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato dai singoli comuni, possono rivolgersi, per la esecuzione di detto trattamento immunizzante, ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria. In tal caso le spese per l'acquisto del vaccino e per la prestazione veterinaria sono totalmente a carico dei proprietari dei cani.

Nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, la competente autorità sanitaria può stabilire che da parte dei veterinari vaccinatori venga applicata la tariffa professionale minima determinata dagli ordini professionali nelle singole province.

Art. 7.

Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato all'interessato, a cura del veterinario vaccinatore, un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

N. . . .

PROVINCIA DI . . . .

Comune di . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . attesta di aver praticato, in data . . . . . la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . . . di età . . . di razza . . . . di taglia . . . . appartenente al sig. . . . . abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . Serie . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario *comunale* (1) / *autorizzato* (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve.
(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

(3040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con tre allegati, un protocollo finale e sei protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973.

Il 23 gennaio 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 7 ottobre 1977, n. 790, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1977, è stato depositato a Ginevra, presso il segretario generale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, lo strumento di ratifica della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973.

La convenzione, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 3, è entrata in vigore per l'Italia il 23 gennaio 1978.

(3047)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aerocampo di Casarsa

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Casarsa della Delizia (Pordenone) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aerocampo di Casarsa con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro della difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 30 gennaio 1976, n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 13 febbraio 1976.

Il presente avviso annulla e sostituisce a tutti gli effetti quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 3 agosto 1977.

(2862)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Gressoney

Con decreto interministeriale 24 marzo 1978, n. 693, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di aliquote del poligono T.S.N. sito in Gressoney (Aosta), distinte nel catasto di tale comune al foglio di mappa n. 4, mappali 514, 546 e 544 della superficie complessiva di mq 504.

(2948)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Nardò

Con decreto interministeriale 10 marzo 1978, n. 1608(61)T3/1, sono state trasferite dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato due aree di complessivi mq 245 di pertinenza delle Ferrovie del sud est, linea Novoli-Gagliano (tratta Novoli-Nardò) distinte al catasto di Nardò al foglio 89, partita 712, particelle 124 (mq 165) e 125 (mq 80).

(2949)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo abbandonato in comune di Rossano Veneto

Con decreto 8 novembre 1977, n. 1926, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alveo abbandonato della Roggia Piccola, in Rossano Veneto (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 499½ della superficie di mq 175 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2807)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 22 dicembre 1977, n. 2559, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di parte di terreno della roggia demaniale Cerato, in Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18 mappale 238 della superficie di mq 730 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 31 agosto 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2811)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bronte

Con decreto 11 novembre 1977, n. 1896, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Saraceno, in Bronte (Catania), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 particella 139½ della superficie di ha 1.70.00 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 novembre 1975 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2808)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Misterbianco

Con decreto 29 novembre 1977, n. 2072, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno già costituente alveo del Vallone Mendola dei Cani in località Battista Motta del comune di Misterbianco (Catania), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40, fronteggiante la particella 46, della superficie di mq 1269,50 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 novembre 1974, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2809)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Venzone

Con decreto 22 dicembre 1977, n. 2665, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in sinistra del fiume Fella, in Venzone (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 della superficie di ha 23.50.52 ed indicato nella planimetria rilasciata in aprile 1977 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2810)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Margherita Staffora

Con decreto 29 novembre 1977, n. 1979, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Staffora, in S. Margherita Staffora (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 524 della superficie di mq 335 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 luglio 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2812)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 29 novembre 1977, n. 2071, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del Canale della Brentella in comune di Treviso segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 288 della superficie di mq 134 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 aprile 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2813)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Formigara

Con decreto 1° dicembre 1977, n. 2073, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo in sinistra del fiume Adda, in Formigara (Cremona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 particella 31 della superficie di mq 19.700 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2815)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vazzola

Con decreto 22 dicembre 1977, n. 2560, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione in comune di Vazzola (Treviso), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappali 448 (mq 200) e 449 (mq 190); e al foglio n. 5 mappale 691 (mq 200) della superficie complessiva di mq 590 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 17 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2814)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Piombino Dese e Trebaseleghe

Con decreto 12 gennaio 1978, n. 2626, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni segnati nel catasto del comune di Piombino Dese (Padova) al foglio n. 31 mappale 457 (già 255½) di mq 960 e nel catasto del comune di Trebaseleghe (Padova) al foglio n. 26 mappale 263 (mq 860) della superficie complessiva di mq 1820 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 14 giugno 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2816)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione dell'attività connessa all'uso di marchi di identificazione dei metalli preziosi e deformazione dei relativi punzoni.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Napoli:

253-NA: Castaldo Raffaele, in Torre del Greco, via Circumvallazione, 56.

(2760)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Messina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Messina 23 luglio 1977, n. 9675/2ª A, l'Università di Messina è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 6.020.000 disposta dal Rotary Club della stessa città, con osservanza del modo, che ne prescrive la destinazione all'acquisto di apparecchiature tecniche per « Banca degli occhi » della clinica oculistica del policlinico universitario.

(3046)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Vera »

Con decreto 28 marzo 1978, n. 1674, la S.a.s. A. Pasquale e C., con sede legale in Cittadella (Padova), via Indipendenza, 60, è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vera », che sgorga in comune di S. Giorgio in Bosco (Padova), sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità convenzionali di due, uno e mezzo, uno, mezzo e un quarto di litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(3048)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 agosto 1976, concernente il trasferimento alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 luglio 1976, è apportata la seguente rettifica:

alla pag. 6524, quarta colonna, in corrispondenza della data di assunzione del sig. Urti Vittorio, dove è scritto: « *1° luglio 1962* », leggasi: « *8 settembre 1955* ».

(3102)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 12 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851 —	851 —	851 —	851 —	851 —	851 —	850,90	851 —	851 —	851 —
Dollaro canadese	743,45	743,45	743,50	743,45	743,45	743,40	743,40	743,45	743,45	743,40
Franco svizzero	455,61	455,61	456,50	455,61	456,15	455,60	456,40	455,61	455,61	455,60
Corona danese	153,39	153,39	153,50	153,39	153,35	153,35	153,38	153,39	153,39	153,25
Corona norvegese	160,38	160,38	160,50	160,38	160,25	160,35	160,30	160,38	160,38	160,40
Corona svedese	186,56	186,56	186,50	186,56	186,50	186,50	186,46	186,56	186,56	186,40
Fiorino olandese	395,95	395,95	396,23	395,95	396,10	395,90	396,09	395,95	395,95	395,10
Franco belga	27,152	27,152	27,16	27,152	27,14	27,10	27,14	27,152	27,152	27,15
Franco francese	187,26	187,26	187,20	187,26	187,35	187,25	187,38	187,26	187,26	187,20
Lira sterlina	1599,40	1599,40	1600,50	1599,40	1599,50	1599,35	1599,50	1599,40	1599,40	1599 —
Marco germanico	422,96	422,96	423,20	422,96	422,90	422,95	423,10	422,96	422,96	422,10
Scellino austriaco	58,772	58,772	58,80	58,772	58,77	58,75	58,765	58,772	58,772	58,68
Escudo portoghese	21 —	21 —	20,80	21 —	20,74	21 —	20,78	21 —	21 —	21,06
Peseta spagnola	10,689	10,689	10,70	10,689	10,68	10,65	10,692	10,689	10,689	10,69
Yen giapponese	3,891	3,891	3,90	3,891	3,89	3,85	3,891	3,891	3,891	3,89

Media dei titoli del 12 aprile 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,20
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,20
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Città di Trieste)	96,85
» 5 % (Beni esteri)	96,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,775
» 5,50 % » » 1968-83	86,575
» 5,50 % » » 1969-84	82,80
» 6 % » » 1970-85	77,525
» 6 % » » 1971-86	77,95
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	73,45
» 9 % » » 1976-91	81,475
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	89 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,80
» » » » 1-10-1979	101,50
Buoni del Tesoro 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,25
» poliennali 9 % 1979 (1ª emissione)	97,05
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	95,35
» » 9 % 1980	94,425
» » 10 % 1981	94,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	850,95
Dollaro canadese	743,425
Franco svizzero	456,005
Corona danese	153,385
Corona norvegese	160,34
Corona svedese	186,50
Fiorino olandese	396,02
Franco belga	27,146
Franco francese	187,32
Lira sterlina	1599,45
Marco germanico	423,03
Scellino austriaco	58,768
Escudo portoghese	20,89
Peseta spagnola	10,69
Yen giapponese	3,891

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a nove posti di commesso in prova, ruolo amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 marzo 1978 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11 del novembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1977, registro n. 13, foglio n. 277, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a nove posti di commesso in prova, ruolo amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1975.

(3022)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di primo ispettore in prova, ruolo carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, da destinare agli uffici aventi sede in Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 marzo 1978 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11 del novembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1977, registro n. 13, foglio n. 300, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di primo ispettore in prova, ruolo ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976.

(3023)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova, ruolo amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 marzo 1978 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11 del novembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1977, registro n. 14, foglio n. 136, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova, ruolo amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1975.

(3024)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova, ruolo amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 marzo 1978 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11 del novembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro n. 10, foglio n. 175, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova, ruolo amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 7 aprile 1975.

(3025)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Fontana Luigi, nato a Ceva (Cuneo) il 9 settembre 1933	punti 100	su 100
2. Reggiani Antonio, nato a Bologna il 6 giugno 1929	» 98	»
3. Bertoni Dino Piero, nato a Pisa il 3 giugno 1922	» 90	»
4. Arbosti Graziano, nato a Milano il 2 settembre 1938	» 88	»
5. Bacci Sergio, nato ad Arezzo il 28 settembre 1930	» 85	»
6. Fasciolo Pier Giorgio, nato a Novi Ligure (Alessandria) il 14 dicembre 1940	» 85	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2958)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 23 dicembre 1976, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Paolo Caione nato a Roma il 22 agosto 1946 dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 95 su cento, a seguito di ordinanza n. 1/77 del 10 gennaio 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;

Vista la decisione, n. 936/77 del 26 ottobre 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dottore Paolo Caione nato a Roma il 22 agosto 1946 è dichiarato idoneo nello esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale del 31 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 30 maggio 1977 con punti 95 su 100 (novantacinque su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2956)

Rettifiche alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 33 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome « Spizuolo » anzichè « Spizuoco »;

Constatato che al n. 233 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome « Calderone Giuseppe » anzichè Calderone Giuseppa »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tali errori materiali di trascrizione;

Decreta:

Al n. 33 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 28 marzo 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1977 leggasi Spizuoco anzichè Spizuolo.

Al n. 233 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 28 marzo 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1977 leggasi Calderone Giuseppa anzichè Calderone Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2961)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sette posti (aumentati a otto) di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 2 del 1978 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 22 marzo 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1978, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 95, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a sette posti (aumentati a otto) di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1977.

(3072)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA' DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Il vincitore del concorso dovrà dichiarare la propria disponibilità ad essere utilizzato negli stabilimenti e presidi ospedalieri dipendenti dall'ente.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa o all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(1336/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Montecchio Maggiore (Vicenza).

(1348/S)

OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ariano Irpino (Avellino).

(1349/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(1340/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(1341/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione oculistica.

I vincitori del concorso dovranno dichiarare la loro disponibilità ad essere utilizzati anche presso altri enti ospedalieri o presidi sanitari del territorio, secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1342/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, tre posti di aiuto e tre posti di assistente del servizio di terapia cardiologica intensiva;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(1344/S)

OSPEDALE CIVILE « I. TORALDO » DI TROPEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(1346/S)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Varese.

(1347/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 22 dicembre 1977, n. 97.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1977. (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 24 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

(2206)

LEGGE 29 dicembre 1977, n. 98.

Provvedimenti per il settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sopperire a maggiori esigenze determinatesi nel settore agrumicolo per l'attuazione degli appositi interventi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, sono disposte, per l'anno finanziario 1977, le seguenti autorizzazioni di spesa:

lire 710 milioni per le finalità di cui all'art. 4, terzo comma;
lire 300 milioni per le finalità di cui all'art. 13;
lire 200 milioni per le finalità di cui all'art. 14;
lire 100 milioni per le finalità di cui all'art. 21.

E' altresì autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 2.500 milioni per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 28.

Art. 2.

Allo scopo di provvedere ad indispensabili esigenze del settore agricolo per l'attuazione degli appositi interventi previsti dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e successive aggiunte e modificazioni, sono disposte, per l'anno finanziario 1977, le seguenti autorizzazioni di spesa:

lire 30 milioni per le finalità di cui all'art. 2;
lire 5.000 milioni per le finalità di cui all'art. 5;
lire 2.500 milioni per le finalità di cui all'art. 15;
lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'art. 33;
lire 300 milioni per le finalità di cui all'art. 46;
lire 50 milioni per le finalità di cui all'art. 52.

E' altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 290 milioni per far fronte alle maggiori occorrenze, rispettivamente di lire 25 milioni e di lire 265 milioni, concernenti gli interventi, riferiti all'anno 1975, previsti dall'art. 36, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 3.

All'onere di lire 13.980 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione degli stanziamenti autorizzati per le finalità dei seguenti capitoli di spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale dell'anno 1977 e per l'importo a fianco di ciascuno segnato:

lire 3.000 milioni del cap. 54504 (FSN);
lire 10 milioni del cap. 55001 (»);
lire 300 milioni del cap. 55003 (»);
lire 150 milioni del cap. 55004 (»);
lire 160 milioni del cap. 55451 (»);
lire 150 milioni del cap. 55452 (»);
lire 30 milioni del cap. 55453 (»);
lire 280 milioni del cap. 55454 (»);
lire 3.500 milioni del cap. 55457 (FSN);
lire 4.000 milioni del cap. 55460 (»);
lire 1.600 milioni del cap. 55462 (»);
lire 800 milioni del cap. 55464 (»).

Art. 4.

Per le finalità dell'art. 1, primo capoverso della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 85, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

All'onere previsto dal precedente comma si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 29 dicembre 1977, n. 99.

Ulteriore proroga del termine di scadenza della concessione di acque termominerali denominata S. Calogero del comune di Lipari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a prorogare al 31 dicembre 1978 la concessione di acque termominerali denominata S. Calogero, accordata con decreto ministeriale 30 novembre 1945 al comune di Lipari, di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 23.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 29 dicembre 1977, n. 100.

Provvedimenti per gli enti economici regionali e per lo Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è incrementato di lire 13.500 milioni da destinare:

a) quanto a lire 12.000 milioni per interventi finanziari in favore delle società controllate per pagamento di salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi relativi ai mesi di novembre, dicembre e tredicesima mensilità per l'anno 1977 ed al mese di gennaio 1978;

b) quanto a lire 1.000 milioni per interventi finanziari in favore delle società controllate per il pagamento dei debiti pregressi in favore di istituti previdenziali ed assicurativi;

c) quanto a lire 500 milioni per interventi sul capitale sociale della S.p.a. Bacino di Palermo in ragione della quota di partecipazione dell'Ente stesso.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dalla lettera *a*) del presente articolo, l'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 2.

Il fondo di rotazione a gestione separata, istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 4.000 milioni da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate.

Art. 3.

Alle iniziative approvate con il piano di investimenti per il quadriennio 1976-79 dell'Azienda asfalti siciliani, di cui all'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, è aggiunta la produzione di materiale in gres smaltato.

Ai fini della realizzazione dell'iniziativa di cui sopra, il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani, già incrementato dal citato art. 11, è aumentato ulteriormente di lire 550 milioni. L'iniziativa prevista nel primo comma fa parte del programma di attuazione 1977 già approvato.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato di lire 800 milioni per il ripianamento dei debiti contratti dalla società IMAC garantiti da fidejussioni rilasciate non oltre il 31 maggio 1977 dall'Azienda stessa.

Art. 5.

L'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano disposto con l'art. 12, primo comma, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, può essere destinato, fino alla concorrenza di lire 8.000 milioni, ad interventi straordinari in favore della collegata ISPEA.

A tali finalità è altresì destinato un ulteriore incremento del fondo di dotazione di lire 110 milioni.

Gli interventi straordinari per l'ISPEA riguardano:

a) per lire 1.500 milioni il pagamento di salari e stipendi al personale, per la parte non coperta da ricavi, sino al 31 dicembre 1977;

b) per lire 6.610 milioni la parziale estinzione dei debiti maturati al 30 settembre 1977 nei confronti degli istituti previdenziali.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dalla lettera *a*) del presente articolo, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 6.

Il fondo di cui all'art 13 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, è incrementato di lire 1.500 milioni. Tale incremento può essere destinato alla collegata Sicilvetro per interventi straordinari necessari ad assicurare la funzionalità e agibilità degli impianti stessi.

La relativa delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano è approvata, entro trenta giorni, dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio il quale ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 7.

L'Ente minerario siciliano può avvalersi, temporaneamente e per esigenze straordinarie, di personale distaccato, fino al numero di cinque unità, da enti pubblici regionali o istituti di credito regionali da utilizzare anche presso le società collegate fino alla costituzione degli organi normali di amministrazione.

Art. 8.

Nei fondi a gestione separata, istituiti presso l'Ente minerario siciliano rispettivamente ai sensi degli articoli 12 e 13, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, le somme stanziate per il 1977 in base agli articoli sopra citati ed alle modifiche apportate dalle leggi regionali 30 dicembre 1976, n. 90, e 21 luglio 1977, n. 61, sono incrementate dei seguenti importi:

a) lire 3.587 milioni per fare fronte agli oneri derivanti, durante l'anno 1977, dalla gestione delle miniere di zolfo indicate dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42. Tale importo è comprensivo della somma di lire 380 milioni per il completamento entro il 1978 della ristrutturazione degli impianti di purificazione e ventilazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 42 del 1975;

b) lire 554 milioni ad integrazione dello stanziamento per far fronte agli oneri dipendenti, durante l'anno 1977, dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42;

c) lire 452 milioni per far fronte agli oneri dipendenti, durante l'anno 1977, dalle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, ed all'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dal presente articolo, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 9.

Per le esigenze delle società collegate dell'Ente minerario siciliano, relative al pagamento di salari e stipendi per il mese di gennaio 1978, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad anticipare, sui fondi di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, l'importo di lire 1.000 milioni.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto dal presente articolo, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 10.

E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 3.000 milioni da destinare alle società collegate per la realizzazione di opere di viabilità necessarie per il collegamento delle unità minerarie in regolare esercizio alle strade statali.

Le delibere dell'Ente minerario siciliano di utilizzazione del suddetto fondo dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Art. 11.

Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) costituito ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato di lire 3.000 milioni che saranno versati nell'esercizio finanziario 1978.

Art. 12.

All'onere di lire 32.053 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si farà fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA — TRAINA

LEGGE 29 dicembre 1977, n. 101.

Norme sulla composizione ed il funzionamento della commissione regionale per l'albo degli appaltatori di cui all'art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, e della commissione regionale per l'albo dei collaudatori di cui all'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i lavori pubblici, in caso di mancanza, assenza o impedimento del direttore regionale, può delegare a presiedere la commissione prevista dall'art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, uno dei funzionari dell'assessorato regionale dei lavori pubblici componenti della commissione medesima.

Il numero dei componenti della predetta commissione, di cui alla lettera *i*) del citato art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è elevato a tre.

Art. 2.

L'assessore regionale per i lavori pubblici, in caso di mancanza, assenza o impedimento del direttore regionale, può delegare a presiedere la commissione prevista dell'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, uno dei funzionari dell'assessorato regionale dei lavori pubblici componenti della commissione medesima.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 29 dicembre 1977, n. 102.

Contributo a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l'attività ed il funzionamento nello anno 1977.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, l'assessorato regionale della sanità è autorizzato a concedere un contributo di lire 400 milioni per il funzionamento e l'attività dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l'anno 1977.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

(2207)

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 103.

Estensione della facoltà di opzione per il Corpo regionale delle miniere ai dipendenti tecnici del Corpo statale delle miniere attualmente in servizio presso il Corpo regionale delle miniere in posizione di comando.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data facoltà ai dipendenti del ruolo tecnico del Corpo statale delle miniere, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge prestino servizio, in posizione di comando, presso il Corpo regionale delle miniere, di optare per i posti dei ruoli organici del servizio minerario o di quello del servizio geologico e geofisico del Corpo regionale delle miniere che alla data suddetta siano vacanti.

L'opzione prevista al comma precedente deve esercitarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Essa sarà regolata dalle norme citate nell'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 104.

Norme per il personale dei disciolti enti nazionali per la formazione professionale operanti in Sicilia e per il personale del soppresso ente « Gioventù italiana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione in tema di personale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), disciolti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e tuttora operanti in Sicilia, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottarsi nel rispetto delle competenze regionali, la presidenza della Regione è autorizzata a corrispondere contributi straordinari alle gestioni speciali degli enti, da impiegare sotto forma di assegno mensile non pensionabile per il personale in servizio nel territorio della Regione alla data del 30 settembre 1977, nella misura di lire 100 mila mensili lordo *pro-capite* a decorrere dal 1° ottobre 1977 e sino all'emanazione di norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di formazione professionale.

Art. 2.

L'assegno di cui al precedente articolo viene ridotto in misura pari ai miglioramenti di trattamento economico che a qualsiasi titolo verranno erogati con decorrenza 1° ottobre 1977, ad eccezione dei miglioramenti dipendenti da aumenti periodici di anzianità o da sviluppo di carriera o dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 27 maggio 1959.

Lo stesso assegno non incide sul trattamento di previdenza e di quiescenza e sugli aumenti periodici di anzianità e sugli eventuali compensi per lavoro straordinario dovuti al personale di cui all'art. 1 della presente legge.

L'assegno di cui ai precedenti commi sarà proporzionalmente ridotto o sospeso in ogni situazione che importi la riduzione o la sospensione del trattamento economico fondamentale e sarà soggetto alle sole ritenute erariali.

Art. 3.

All'erogazione del contributo previsto dall'art. 1 si provvede mediante accreditamenti semestrali al commissario straordinario incaricato della gestione delle somme occorrenti, disposti con decreto del presidente della Regione sulla base degli elenchi del personale in servizio all'inizio di ogni semestre e con l'obbligo di rendiconto in conformità alle disposizioni vigenti.

Nella prima applicazione della presente legge l'accreditamento sarà disposto per un ammontare corrispondente alle somme occorrenti per il pagamento degli assegni per il periodo 1° ottobre 1977 - 30 giugno 1978.

Art. 4.

Fermo restando il disposto dell'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 17, la presidenza della Regione è autorizzata a corrispondere al personale del soppresso ente « Gioventù italiana », ivi indicato, un assegno mensile non pensionabile dell'ammontare lordo di lire quarantamila, da erogare con le modalità di cui al precedente art. 2 e con decorrenza dal 1° ottobre 1977.

Art. 5.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di L. 475.500.000.

Per le finalità di cui al precedente art. 4 è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di L. 15.000.000.

Al relativo onere si farà fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 105.
Provvedimenti per il credito agrario di conduzione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata per il periodo 1978-82 la spesa di lire 15.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1978, per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dal predetto art. 1, lettera *c*).

La misura del concorso regionale, che in ogni caso non può essere superiore ai due terzi del tasso massimo di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è determinata dal comitato regionale per il credito ed il risparmio. Tale concorso, per le operazioni di credito a favore di coltivatori diretti e loro cooperative, dovrà essere maggiorato di due punti.

Art. 2.

Almeno il 60 per cento dello stanziamento annuo previsto dal precedente articolo deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per quanto altro non previsto dalla presente legge, si applicano, limitatamente alle procedure e con esclusione di ogni riferimento all'indicazione del tasso, le disposizioni dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 3.

All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1978 ed agli oneri ricadenti negli esercizi successivi, da determinare in relazione alle effettive necessità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con le assegnazioni di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 106.
Norme provvisorie in materia di bonifica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma amministrativa della Regione, allo scopo di garantire l'efficienza dell'organizzazione dei consorzi di bonifica, le attuali gestioni straordinarie dei predetti consorzi devono essere rinnovate entro il 30 maggio 1978 e con le modalità previste dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

Contestualmente sarà provveduto alla nomina, con le stesse modalità di cui al precedente comma, della consulta prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, costituita da sette componenti.

Art. 2.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica per assicurare il funzionamento dei servizi ed il mantenimento delle strutture operative. L'integrazione va effettuata tenuto conto delle risultanze del documento di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

Sono vietate per i consorzi di cui alla presente legge le gestioni fuori bilancio.

Fermo restando quanto previsto dalle norme in vigore in ordine ai poteri di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, i bilanci di pre-

visione ed i conti consuntivi sono sottoposti all'approvazione dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'assessore delegato al bilancio.

Art. 3.

Il personale dei consorzi di bonifica può essere autorizzato, su conforme parere della consulta prevista dall'art. 1 della presente legge, a prestare temporaneamente servizio presso le comunità montane e presso gli uffici e gli organi periferici dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'ampliamento dei ruoli organici dei consorzi di bonifica.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa a carico del bilancio della Regione di lire 4.500 milioni.
All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 107.

Incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano per l'acquisizione e l'utilizzazione del metano in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 18.300 milioni per consentire la partecipazione dell'Ente ad apposita società con sede in Sicilia, nella misura del 30 per cento del capitale sociale della stessa, da costituire con la SNAM del gruppo ENI per l'assunzione di partecipazione, in misura del 50 per cento del capitale, in una società per la realizzazione e la gestione di un metanodotto, in conformità delle previsioni del piano di investimenti dello EMS per il quadriennio 1976-79 di cui alle leggi regionali 14 maggio 1976, n. 77 e 21 luglio 1977, n. 61.

Art. 2.

Allo scopo di rendere possibile la costituzione di una società per la costruzione e l'esercizio in Sicilia di reti di distribuzione secondarie di gas metano per le utenze civili, commerciali, artigianali ed industriali, il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato di lire 7.000 milioni.
L'EMS, per la costruzione e l'esercizio delle strutture di distribuzione e per la priorità nell'utilizzazione del metano, si atterrà alle direttive impartite con delibera della giunta regionale che verrà adottata su proposta dell'assessore regionale per lo sviluppo economico, d'intesa con l'assessore regionale per l'industria ed il commercio, previo parere della commissione legislativa per l'industria ed il commercio dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

L'EMS è autorizzato a rilasciare, per conto della Regione, a fronte dei finanziamenti che la società di cui all'art. 1 dovrà acquisire per la realizzazione del metanodotto, fidejussioni fino alla concorrenza di lire 73.500 milioni ed in ogni caso proporzionali alla quota di partecipazione dell'Ente. Le fidejussioni potranno essere rese soltanto contestualmente a proporzionate fidejussioni rese dagli altri soci.

L'EMS è, altresì, autorizzato a rilasciare, per conto della Regione, nell'interesse della società che sarà costituita per la costruzione e l'esercizio di reti di distribuzione secondarie, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, fidejussioni fino alla concorrenza di lire 28.000 milioni. Anche le suddette fidejussioni dovranno essere prestate con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 4.

Gli atti relativi alla partecipazione alle società di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge dovranno essere deliberati in unico contesto dal consiglio di amministrazione dell'EMS e saranno sottoposti all'approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, previo parere della competente commissione legislativa della assemblea regionale siciliana.
La stessa procedura si applica per la concessione delle fidejussioni previste dall'art. 3.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, i componenti del consiglio di amministrazione dell'EMS possono essere nominati componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 6.

Per le finalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è autorizzata, per il biennio 1978-79, la spesa complessiva di lire 25.800 milioni da iscrivere nel bilancio della Regione come segue:

	(milioni di lire) 1978	1979
art. 1	10.000	8.300
art. 2	3.000	4.000
art. 3	—	500

All'onere a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio medesimo, mentre all'onere ricadente nell'esercizio 1979 si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA — MACALUSO

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 108.

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI PER L'ENTE MINERARIO SICILIANO

Art. 1.

Per consentire all'Ente minerario siciliano gli adempimenti di cui all'art. 11 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, la presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare l'importo di lire 3 miliardi all'Ente minerario siciliano che dovrà provvedere al versamento nel bilancio della Regione entro cinque giorni dal recupero nei confronti della società ISPEA.

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER LE IMPRESE IMPEGNATE IN LAVORI E SERVIZI NELLE ZONE IN STATO DI CRISI GRAVE

Art. 2.

Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, incrementato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16, dell'art. 17 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, dell'art. 48 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dell'art. 21 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e degli articoli 10 e 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è indifferentemente utilizzato per gli scopi di cui al citato articolo 5 della legge regionale n. 51 del 1957 e dell'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38.

Ai fini del calcolo della quota del fondo da destinare agli scopi di cui alla lettera *b)* dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, non va tenuto conto dell'incremento previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 38 del 1976.

Art. 3.

I finanziamenti sotto forma di apertura di credito di cui all'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, per un ammontare complessivo di non oltre 5.500 milioni del fondo unificato di cui all'art. 2 della presente legge, alle stesse condizioni di durata ed alle condizioni di tasso godute dalla Regione per i fondi regionali, possono essere concessi, con le modalità di cui ai successivi commi ed in deroga al D.A. n. 441 del 16 luglio 1976, alle imprese aventi sede in Sicilia od operanti in Sicilia da almeno cinque anni impegnate in lavori e servizi per la costruzione, l'installazione, la riparazione e la manutenzione di impianti industriali nelle zone per le quali è intervenuto il parere favorevole della Regione siciliana per il riconoscimento dello stato di crisi grave ai sensi della legge 8 agosto 1977. n. 501.

Le aperture di credito di cui al presente comma sono commisurate al cinquanta per cento dell'importo dei lavori eseguiti, regolarmente fatturati nel 1977 e non riscossi in tutto o in parte sempreché l'importo stesso sia suscettibile di cessione del credito o di procura all'incasso a garanzia del finanziamento.

Per potere essere ammessa al beneficio l'impresa deve altresì dimostrare di avere acquisito, anche da altri committenti, nuovi contratti idonei ad assicurare la continuità del lavoro e cederne, contemporaneamente al primo, il nuovo credito o rilasciarne delega per l'incasso con polizza fidejussoria di una compagnia di assicurazione.

L'utilizzo dell'apertura di credito non potrà superare il cinquanta per cento dell'ammontare del fatturato di cui al secondo comma del presente articolo, mentre il riutilizzo, fermo restando la durata massima dell'operazione in anni tre, non potrà in ogni momento eccedere l'ammontare dei materiali acquisiti e dei costi sostenuti per l'esecuzione dei contratti e comunque il cinquanta per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via via effettuati dai committenti.

Art. 4.

Qualora le fatture di cui al secondo comma dell'articolo precedente siano soggette in tutto o in parte a vincoli bancari ostativi per la cessione del credito o la procura all'incasso, ai fini del finanziamento di cui sopra, il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere un contributo sugli interessi nella misura del 50 per cento e la garanzia sussidiaria del 50 per cento dell'ammontare dei prestiti, aperture di credito ed anticipazioni effettuate da istituti o aziende di credito sulla base dei predetti vincoli in favore delle imprese di cui al precedente articolo, a condizione che una parte proporzionale delle fatture vincolate vengano liberate.

Il contributo e la garanzia sono concessi per non oltre diciotto mesi di rinnovo degli importi degli affidamenti utilizzati nel corso del 1977.

Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per la industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzia per l'importo complessivo di 12.000 milioni e contributi in conto interessi per non oltre 1.800 milioni.

Le direttive per l'attuazione della presente legge vengono impartite, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore per l'industria ed il commercio, sentita la commissione legislativa per l'industria ed il commercio dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione destinata come segue:

art. 1, lire 3.000 milioni;

art. 4 (contributi interessi), lire 1.800 milioni;

art. 4 (garanzie), lire 200 milioni.

All'onere relativo si farà fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 109.

Integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, relativa a disposizioni concernenti i centri di servizio sociale ed i centri di servizio culturale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio 1978*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, in materia di interventi a favore dei centri di servizio culturale e dei centri di servizio sociale, è autorizzata ad affidare, a decorrere dalla scadenza della convenzione stipulata con l'EISS (Ente italiano servizi sociali), la gestione dei centri di servizio sociale ai comuni ove in atto essi svolgono la loro attività.

Alla scadenza della convenzione il personale in servizio presso i centri dell'EISS alla data di entrata in vigore della presente legge ha facoltà di optare tra il permanere in servizio nei centri dell'EISS e l'essere trasferito ai comuni di cui al comma precedente.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, continuando ad utilizzarli per le relative finalità, le attrezzature ed ogni altro bene mobile e immobile, in atto in dotazione ai suddetti centri, secondo le modalità da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 3.

Il trattamento economico e normativo del personale dei centri di servizio sociale è quello previsto dal regolamento vigente presso i centri suddetti alla data del 1° gennaio 1976.

Art. 4.

Allo scadere del triennio di cui all'art. 6 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, i comuni interessati sono autorizzati, previa delibera del consiglio comunale, a modificare la propria pianta organica e ad assorbire alle proprie dirette dipendenze il personale dei centri, facendo salva, ove possibile, la continuità delle mansioni già svolte.

Art. 5.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti per la retribuzione del personale ai sindaci dei comuni interessati, i quali sono autorizzati a corrispondere al personale dei centri gli emolumenti spettanti anche nelle more della definizione degli atti amministrativi occorrenti per l'affidamento in gestione dei centri medesimi.

Al pagamento degli emolumenti il sindaco è autorizzato a provvedere anche senza apposita delibera preventiva del consiglio comunale, salvo successiva ratifica da parte del consiglio stesso, da proporsi nella prima seduta.

Art. 6.

I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare all'amministrazione regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto documentato dell'utilizzazione delle somme ad essi accreditate.

Art. 7.

All'onere finanziario complessivo, già determinato ed autorizzato, a norma dell'art. 12 della legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, in lire 140 milioni annui, derivante dalla gestione dei centri e dal trattamento economico del relativo personale, provvede l'amministrazione regionale, la quale accredita annualmente e comunque non oltre il 31 gennaio le somme occorrenti.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

MURATORE — MACALUSO — TRAINA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 110.

Proroga e modifiche alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 36, sui corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento dei lavoratori del calzificio siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dei corsi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 36, è ulteriormente prorogata di 90 giorni effettivi.

Art. 2.

Al fine di completare i corsi di qualificazione di cui alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 36, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Dette somme saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 36, è così modificato:

« La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico del bilancio regionale nel caso in cui, in attesa dell'arrivo delle materie prime di cui all'art. 4, si rendesse necessaria l'autorizzazione di corsi teorici "non produttivi" ».

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 250 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978, da versare nel cap. 33701 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, si fa fronte con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 111.

Provvidenze in favore delle cooperative « Prolat » di Caltanissetta e « Nuova centrale del latte » di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un sussidio *una tantum* di 100 milioni di lire a favore della società cooperativa « Prolat », a responsabilità limitata, avente sede a Caltanissetta, per la promozione di rapporti con le cooperative tra allevatori e tra produttori di latte e per il potenziamento della rete commerciale.

Art. 2.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un sussidio *una tantum* di 100 milioni di lire a favore della società cooperativa « Nuova centrale del latte », a responsabilità limitata, avente sede a Messina, per la promozione di rapporti con le coooperative tra allevatori e tra produttori di latte e per il potenziamento della rete commerciale.

Art. 3.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione erogherà i sussidi di cui alla presente legge sulla base di piani di attività presentati dalle cooperative interessate per la realizzazione dei fini di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 200 milioni cui si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. **112**.

Contributo straordinario in favore del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni, con sede in Palermo, e modifiche alla legge regionale 5 novembre 1965, n. 33, concernente il finanziamento del Centro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere, in favore del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni, di cui alla legge regionale 5 novembre 1965, n. 33, un contributo straordinario di lire 55 milioni per l'esercizio finanziario 1978. A decorrere dal medesimo esercizio il contributo annuo a favore del predetto Centro è determinato in relazione alle effettive necessità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 2.

All'onere di lire 55 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1978, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. **113**.

Contributo straordinario in favore della facoltà di agraria dell'Università di Catania e della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 1978, un contributo straordinario di lire 25 milioni in favore rispettivamente della facoltà di agraria dell'Università di Catania e della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1978, si provvede utilizzando parte dello incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

CANGIALOSI

LEGGE 30 dicembre 1977, n. **114**.

Modifica alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 82, concernente l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti istituti professionali di Stato funzionanti in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. Nelle more della definizione delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di assistenza scolastica, è autorizzata per un biennio, a decorrere dall'anno scolastico 1976-77, la spesa annua di lire 1.000 milioni per i servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato funzionanti in Sicilia ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

CANGIALOSI

LEGGE 30 dicembre 1977, n. **115**.

Fusione di alcuni enti ospedalieri dell'Isola.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del piano ospedaliero, gli organi di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, procedono, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla fusione degli enti ospedalieri:

« Barone Lombardo » con sede in Canicattì e « Maria SS. del Monte » con sede in Racalmuto mediante la costituzione del nuovo ente ospedaliero « Barone Lombardo e Maria SS. del Monte » con sede in Canicattì;

« S. A. Abate » con sede in Trapani e « R. La Russa » con sede in Erice mediante la costituzione del nuovo ente ospedaliero « S. A. Abate e La Russa » con sede in Trapani;

« Gravina » e « Santo Pietro » di Caltagirone mediante la costituzione del nuovo ente ospedaliero « Gravina e Santo Pietro » con sede in Caltagirone;

« A. Aiello » con sede in Mazara del Vallo e « B. Nagar » con sede in Pantelleria mediante la costituzione del nuovo ente ospedaliero « A. Aiello e B. Nagar » con sede in Mazara del Vallo;

« V. Emanuele », « Isolamento », « A. Dubini » con sede in Caltanissetta e « Castelnuovo » con sede in S. Caterina Villarmosa mediante la costituzione del nuovo ente ospedaliero « V. Emanuele, Isolamento e Dubini » con sede in Caltanissetta;

« Maurizio Ascoli » e « S. Tomaselli » di Catania mediante la costituzione del nuovo ente ospedaliero « M. Ascoli e S. Tomaselli » con sede in Catania;

« Regina Margherita » con sede in Comiso ed « Ospedale civile » con sede in Vittoria mediante la costituzione del nuovo ente ospedaliero « Regina Margherita e ospedale civile » con sede in Vittoria.

Art. 2.

Con lo stesso decreto che prevede la fusione degli enti ospedalieri si provvede alla nomina di un commissario e di uno o più vicecommissari, per la gestione provvisoria degli enti stessi.

I vicecommissari coadiuvano il commissario, lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento ed esercitano in via ordinaria le funzioni relative ai settori di competenza ad essi affidati.

Art. 3.

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che prevede la fusione degli enti ospedalieri senza che gli enti interessati abbiano proceduto alle designazioni di loro competenza, secondo le modalità previste dall'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, l'assessore per la sanità, entro quindici giorni, promuove la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, da parte dell'assessore per gli enti locali che vi provvede entro i quindici giorni successivi.

Il commissario *ad acta* di cui al comma precedente provvede alle designazioni entro il termine perentorio di venti giorni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 116.

Adeguamento ed integrazione delle provvidenze concesse in favore degli hanseniani con legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità integrativa giornaliera di L. 2.500 prevista dallo art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, in favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen, è elevata, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, a L. 4.500.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno finanziario 1978 in lire 150 milioni, si fa fronte utilizzando parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 117.

Interventi urgenti a favore dei comuni della Regione per fronteggiare l'aggravarsi dei problemi igienico-sanitari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la sanità, al fine di consentire la attuazione di interventi straordinari per la profilassi nei comuni della Regione, atti ad eliminare gravi carenze igienico-sanitarie, è autorizzato a concedere ai comuni dell'Isola fondi:

a) per l'acquisto di attrezzature necessarie per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi, ivi compreso l'acquisto di automezzi;

b) per la costruzione, il riattamento e la manutenzione straordinaria di impianti di smaltimento di rifiuti liquidi, ivi compresa la realizzazione di tratti di rete idrica e fognante e di pozzi IMOF, secondo le norme di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

c) per l'acquisto di apparecchiature e materiali necessari per l'agibilità igienica dei plessi scolastici.

Art. 2.

Per le finalità indicate all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 6.516 milioni che viene ripartita come segue:

a) L. 7.000.000 per i comuni sino a tremila abitanti;

b) L. 12.000.000 per i comuni da tremilauno sino a diecimila abitanti;

c) L. 20.000.000 per i comuni da diecimilauno a ventimila abitanti;

d) L. 30.000.000 per i comuni da ventimilauno a trentamila abitanti;

e) L. 45.000.000 per i comuni da trentamilauno a cinquantamila abitanti;

f) L. 75.000.000 per i comuni da cinquantamilauno sino a ottantacinquemila abitanti o capoluoghi di provincia;

g) L. 95.000.000 per il comune di Siracusa;

h) L. 200.000.000 per il comune di Messina;

i) L. 250.000.000 per il comune di Catania;

l) L. 300.000.000 per il comune di Palermo.

La ripartizione di cui al comma precedente viene determinata tenendo conto, per ciascun comune, della cifra più alta risultante dai dati ufficiali degli ultimi due censimenti della popolazione

Art. 3.

Le somme assegnate vengono accreditate ai sindaci dei comuni.

Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera l'utilizzazione delle somme di cui all'art. 2.

Copia della delibera anzidetta è trasmessa per conoscenza all'assessorato regionale della sanità.

Il comune provvede direttamente a tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del programma di impiego delle somme attribuite, assumendo ogni iniziativa ed ogni responsabilità.

Art. 4.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *b*) dello art. 1, compresi i pareri tecnici previsti per i progetti, si applicano le norme della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, relative alle opere pubbliche di competenza degli enti locali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. **La** *nomina dei collaudatori compete all'assessore regionale per* **la** sanità.

Art. 5.

Il comune è tenuto a trasmettere all'assessorato regionale della sanità il rendiconto delle spese di cui al precedente art. 2 secondo le modalità e con l'osservanza dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato, nel limite di spesa di lire 200 milioni, a concedere alle amministrazioni provinciali dell'Isola contributi per l'acquisto di materiale ad azione disinfettante e disinfestante, da distribuire ai comuni tramite i centri profilattici provinciali, e, nel limite di spesa di lire 250 milioni, per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'impiego degli stessi materiali.

All'acquisto ed alla distribuzione delle attrezzature e dei materiali indicati nel precedente comma, si procede su conforme parere dei medici provinciali competenti per territorio.

Art. 7.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato, altresì, nel limite di spesa di 50 milioni, a stipulare apposite convenzioni con le università e con gli istituti specializzati, per lo espletamento di studi e ricerche nel campo dell'igiene pubblica con particolare riguardo all'igiene dei centri urbani.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 7.016 milioni.

Al relativo onere si farà fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. **118**.

Provvedimenti in favore delle associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei neuromotulesi.

(*Pubblicata nlla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i sussidi straordinari previsti dallo art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, **n. 60**, alle associazioni regolarmente costituite che svolgono, da almeno tre anni, attività di riabilitazione in favore dei minori neuromotulesi.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è elevato da lire 400 milioni a lire 1.000 milioni.

Art. 3.

Alla ripartizione, fra le associazioni di cui all'art. 1, dello stanziamento indicato all'art. 2, provvede, con decreto, l'assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 4.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli statuti delle associazioni di cui all'art. 1 dovranno essere modificati prevedendo la presenza in seno ai consigli di amministrazione di un rappresentante, eletto dal consiglio comunale, per ciascun comune in cui esse svolgono attività assistenziale.

Art. 5.

Al maggiore onere di lire 600 milioni per l'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 30 dicembre 1977, n. **119**.

Norme finanziarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 l'importo delle spese destinate alle finalità delle norme di leggi regionali appresso elencate, è determinato nella misura prevista nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978:

a) agricoltura e foreste: articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26; art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) industria e commercio: legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo del Presidente della Regione 19 giugno 1950, n. 25, modificato dalla legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72; art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75; legge regionale 22 aprile 1964, n. 6; legge regionale 1° agosto 1974, n. 31;

c) lavori pubblici: lettera *c*) dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, sostituita dall'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24;

d) lavoro e cooperazione: legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni; legge regionale 25 novembre 1966, n. 30, modificata dalla legge regionale 25 novembre 1966, n. 31; legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52; legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni; art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11; legge regionale 7 giugno 1973, n. 26; art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60;

e) pubblica istruzione: art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40; legge regionale 7 maggio 1976, n. 68;

f) sanità: art. 9 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni; titoli I e II della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41;

g) turismo, comunicazioni e trasporti: articoli 24, 25, 30, lettera *d*), 31 e 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni; art. 14 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1978, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino mediante un contributo annuo a carico del bilancio della Regione nella misura massima stabilita nel precedente art. 1.

Con effetto dalla predetta data sono abrogati gli ultimi tre commi dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive modifiche.

Art. 3.

Le spese relative a limiti di impegno, nonchè quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse, che risultano impegnate o disponibili alla chiusura dell'esercizio 1977, sono riportate nel conto dei residui dell'esercizio 1978.

Art. 4.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977 sui capitoli delle spese autorizzate dalle leggi della Regione emanate in attuazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, sul « Piano regionale di interventi per il periodo 1975-80 », possono essere utilizzate nell'esercizio 1978 e comunque entro il termine di presentazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979, per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su motivata richiesta delle competenti amministrazioni.

All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti del presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alla spesa autorizzata con l'art. 28 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, per le finalità previste dall'art. 17 della legge medesima ed alle spese autorizzate dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 38.

Art. 5.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, su capitoli di spesa del bilancio della Regione, sono iscritte, con decreti del presidente della Regione, al capitolo 51601 — Fondo globale per provvedimenti legislativi in corso — del bilancio per l'anno finanziario 1978, fino alla concorrenza dell'importo di lire 45.000 milioni, anche prima della approvazione del rendiconto generale consuntivo.

Art. 6.

Ai fini dell'utilizzazione dell'eventuale avanzo finanziario di gestione dell'anno 1977, a termini dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le somme iscritte in bilancio in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5, sono detratte dall'importo dell'avanzo medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1977

BONFIGLIO

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 120.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione siciliana, dell'Azienda delle foreste demaniali, del fondo di solidarietà nazionale e del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

(2247)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781040)